

EVENTI SISMICI 1997

INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

***RACCOLTA DEI PARERI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI
SULLE PROBLEMATICHE
GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE***

INDICE

18) Aspetti fiscali e finanziari. Fatturazione dei lavori. Regolarità contributiva. Procedure esecutive.

- 18.1** *Individuazione dei soggetti a cui le imprese debbono fatturare i lavori eseguiti per conto dei consorzi obbligatori.*
- 18.2** *Modalità di fatturazione dei lavori in presenza di consorzi o di procuratori rappresentanti di più proprietari.*
- 18.3** *Consorzio obbligatorio. Criteri di riparto delle obbligazioni consortili.*
- 18.4** *Sisma 1997. Inammissibilità delle fatture intestate a soggetti diversi dal delegato o proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione. Ipotesi della comunione dei beni.*
- 18.5** *Modalità di fatturazione delle prestazioni per una società di capitali che svolge le funzioni di presidente amministratore del Consorzio obbligatorio.*
- 18.6** *Rendicontazione delle spese sostenute ex O.C. 61/97. Ammissibilità della ricevuta fiscale.*
- 18.7** *Determinazione dell'aliquota I.V.A. per lavori eseguiti su uno stesso immobile, qualora in questo risiedano solo alcuni dei comproprietari.*
- 18.8** *Possibilità di usufruire dei benefici dell'I.V.A. al 4%.*
- 18.9** *Trattamento tributario ai fini I.V.A. delle prestazioni di servizi effettuate da un professionista per uso personale (C.D. autoconsumo).*
- 18.10** *Obblighi tributari per i Presidenti dei Consorzi obbligatori.*
- 18.11** *Obblighi tributari per i Presidenti dei Consorzi obbligatori: computo dei rimborsi spesa.*
- 18.12** *Assimilazione della figura dei Presidenti dei consorzi a quella degli amministratori di società ed enti nel caso in cui il reddito derivante dall'esercizio di tale attività debba ricondursi alla disciplina relativa ai redditi di lavoro autonomo svolto da soggetti la cui attività professionale presuma conoscenze tecniche in qualche modo correlate alla gestione di tali enti (ingegneri, geometri, avvocati).*
- 18.13** *D.G.R. n. 485/02. Sospensione dei lavori appaltati. Indennizzo all'impresa non soggetto all'obbligo di fatturazione.*
- 18.14** *Applicabilità del disposto dell'articolo 12 della legge 449 del 27 dicembre 1997 agli importi relativi ad I.V.A., ricompresi nei contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668/97 e della legge n. 61/98.*

- 18.15** *Possibilità di cumulo della detrazione IRPEF al 36% nel caso in cui i contribuenti abbiano beneficiato del rimborso totale dell'I.V.A. come previsto all'art. 12 della legge finanziaria del 1997, n. 449 successivamente disciplinata dal decreto ministeriale n. 499 del 28 settembre 1999.*
- 18.16** *Sisma 1997. Esecuzione anticipata dei lavori di ricostruzione – Possibilità di usufruire del contributo di cui all'art. 12 della legge n. 449/97.*
- 18.17** *Ordinanza n. 61/97. Erogazione del saldo. Obbligo della presentazione del D.U.R.C., delle fatture quietanzate nonché del certificato di regolare esecuzione.*
- 18.18** *Certificazione della regolarità contributiva per le imprese individuali che non si avvalgono di personale dipendente.*
- 18.19** *Imposta di bollo. Applicazione della normativa ordinaria.*
- 18.20** *Modalità di prova della strumentalità degli immobili ai fini delle concessioni contributive.*
- 18.21** *Obbligo di corrispondere l'imposta di registro anche nel caso di sublocazione dell'immobile da parte del comune conduttore, al nucleo familiare da quest'ultimo individuato.*
- 18.22** *Finanziamenti U.E.. Applicazione della disciplina comunitaria.*
- 18.23** *Destinazione vincolata dei contributi per la ricostruzione. Illegittimità a trattenere la somma erogata da parte di un istituto bancario.*
- 18.24** *L.R. n. 30/98 – Cessione di credito effettuata dal beneficiario del contributo alla banca anticipatrice.*
- 18.25** *Pignorabilità del contributo per la ricostruzione, esclusivamente nel caso in cui il credito del privato risulti maturato a seguito di lavori effettivamente eseguiti.*
- 18.26** *Ammissibilità della richiesta di liquidazione del contributo per la ricostruzione da parte del curatore fallimentare.*
- 18.27** *Erogazione del saldo finale del contributo per la ricostruzione al curatore fallimentare. Verifica dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 5180/1998.*

OGGETTO: *Individuazione dei soggetti a cui le imprese debbono fatturare i lavori eseguiti per conto dei consorzi obbligatori.*

OMISSIS

Si riporta di seguito il testo delle modifiche apportate alla relazione allegata allo Statuto approvato con D.G.R. n. 6383/98 sottoposto al parere del Ministero delle Finanze - Divisione Regionale delle Entrate per L'Umbria:

“I Consorzi obbligatori sono da intendere come consorzi con rappresentanza e che pertanto agiscono in nome e per conto dei singoli consorziati.

Ne deriva di conseguenza che pur essendo il contratto di appalto stipulato dal consorzio, i fornitori di beni e servizi dovranno fatturare direttamente in capo ai consorziati, secondo le aliquote proprie di ciascun tipo d'intervento.

A tal fine è necessario che dal contratto unitario di appalto e dai suoi allegati sia dato evincere il corrispettivo corrispondente a ciascuna delle unità immobiliari comprese nell'immobile, evidenziando altresì le eventuali situazioni di comproprietà.

Per soddisfare le esigenze amministrative e di rendicontazione è necessario inoltre che la fattura, intestata al singolo consorziato, contenga anche l'indicazione del consorzio di appartenenza e che una copia conforme della stessa sia rimessa al Presidente del consorzio”.

Parere espresso dal Ministero delle Finanze - Divisione Regionale delle Entrate per l'Umbria:

Si comunica che le precisazioni apportate alla relazione allegata allo Statuto approvato con D.G.R. 6383/98 appaiono corrette sotto il profilo fiscale, in base alla vigente normativa in materia IVA e all'orientamento ministeriale espresso al riguardo con risoluzioni n. 550168 del 21.2.89 e n. 164/E del 30.2.98.

OGGETTO: *Modalità di fatturazione dei lavori in presenza di consorzi o di procuratori rappresentanti di più proprietari.*

OMISSIS

Premesso che, come chiarito dalla Direzione regionale delle Entrate per l'Umbria in occasione della soluzione di analogo quesito formulato dalla Regione Umbria (prot. DRE n. 40947 del 21.12.1999 in risposta alla nota n. 19610/VI del 2.10.99), il Consorzio ed i procuratori agiscono in nome e per conto dei consorziati o comproprietari (mandato con rappresentanza), le fatture debbono essere intestate pro quota ai singoli consorziati o comproprietari.

Qualora invece il rapporto si configuri come un mandato senza rappresentanza le fatture dovranno essere intestate al consorzio (o procuratore) che provvederà poi a sua volta ad emettere fattura nei confronti dei consorziati o comproprietari.

OGGETTO: *Consorzio obbligatorio. Criteri di riparto delle obbligazioni consortili.*

OMISSIS

Il Consorzio opera con le norme di diritto privato alla stregua delle Associazioni senza scopo di lucro.

Relativamente al quesito concernente il criterio di riparto delle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto sottoscritto dal Presidente del Consorzio e dai singoli consorziati, osserviamo che gli artt. 10 e 10 bis dello schema di statuto consortile approvato con D.G.R. 6383/1998 prevedendo espressamente che ciascun consorziato risponda per le obbligazioni consortili, ivi comprese quelle derivanti dai contratti di appalto, sulla base della propria quota determinata dalla superficie utile complessiva dell'immobile facente parte dell'UMI.

Conseguentemente, se lo statuto del Consorzio in oggetto non ha diversamente disciplinato la fattispecie, trova applicazione l'art. 10 bis, comma 1, il quale recita: "Per le obbligazioni assunte dal consorzio rispondono i singoli consorziati in base alle rispettive superfici utili complessive".

OGGETTO: *Sisma 1997. Inammissibilità delle fatture intestate a soggetti diversi dal delegato o proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione. Ipotesi della comunione dei beni.*

OMISSIS

In relazione al quesito posto in oggetto, è evidente che non possono essere accettate fatture intestate a soggetti diversi dal delegato o proprietario dell'immobile oggetto degli interventi di ricostruzione.

L'ipotesi della comunione dei beni esula dal caso descritto, poiché trattasi comunque di proprietà in capo a più soggetti e dunque la fattura intestata a uno dei comproprietari, ancorché non delegato, deve ritenersi senz'altro ammissibile.

OGGETTO: *Modalità di fatturazione delle prestazioni per una società di capitali che svolge le funzioni di presidente amministratore del Consorzio obbligatorio.*

OMISSIS

La fattispecie è inammissibile poiché il presidente del Consorzio non può essere, in nessun caso, una persona giuridica.

OGGETTO: *Rendicontazione delle spese sostenute ex O.C. 61/97. Ammissibilità della ricevuta fiscale.*

Riguardo la possibilità di accettare le ricevute fiscali come mezzo per rendicontare le spese sostenute dai soggetti beneficiari del contributo ex O.C. 61/97, si evidenzia quanto segue:

- la normativa in oggetto richiede la rendicontazione delle spese sostenute attraverso fatture quietanzate (punto 4, comma 2bis, art. 9, O.C. 61/97);
- il D.P.R. 633/1972 disciplina gli obblighi sull'emissione dei documenti di vendita, in particolare l'art. 21 disciplina l'emissione di fattura mentre l'art. 22 indica tra l'altro i soggetti che possono emettere ricevuta fiscale in luogo della fattura;
- lo stesso D.P.R. impone l'obbligo di emettere fattura solo nei casi in cui i soggetti della prestazione economica sono due società;
- la necessità della fattura per la rendicontazione delle spese sostenute per la ricostruzione ex O.C. 61/97 non discende, quindi, da esigenze di tipo fiscale, ma sostanzialmente tende a garantire il maggior dettaglio imposto dalla legge ad un documento contabile come la fattura rispetto a quello imposto alla ricevuta fiscale;
- il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione Europea, inoltre, dispone, come prova della spesa che i beneficiari finali dei finanziamenti europei devono rendicontare mediante fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, anche a mezzo di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Si ritiene dunque che nel caso in cui le caratteristiche di dettaglio della fattura tipo (partita IVA e codice fiscale di chi emette la fattura, data di emissione e numero progressivo, ditta e denominazione o ragione sociale dell'emittente e del cliente, natura, quantità e qualità dei beni, ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi di IVA e imponibile, l'aliquota IVA e l'ammontare IVA distinto per aliquota) siano presenti anche nella ricevuta fiscale ed alla stessa sia allegata anche la copia del documento che rimane al soggetto della prestazione economica, la stessa ricevuta fiscale possa essere considerata ammissibile ai fini della rendicontazione delle spese sostenute ex art. 9, comma 2bis, punto 4) della O.C. 61/97.

OGGETTO: *Determinazione dell'aliquota I.V.A. per lavori eseguiti su uno stesso immobile, qualora in questo risiedano solo alcuni dei comproprietari.*

OMISSIS

L'aliquota I.V.A. varia in funzione della tipologia dei lavori eseguiti così come sono individuati dalla concessione edilizia o altro titolo abilitativo (autorizzazione, denuncia inizio lavori etc.)

Si precisa inoltre che per i lavori di ristrutturazione ex L. 457/78 l'aliquota I.V.A. applicabile è quella del 10%, mentre l'aliquota agevolata del 4% è riservata alle ipotesi di costruzione ex novo di edificio avente le caratteristiche di cui alla legge 408/49 (c.d. legge Tupini).

OGGETTO: Possibilità di usufruire dei benefici dell'I.V.A. al 4%.

OMISSIS

L'aliquota I.V.A. del 4% è prevista solo per le costruzioni ex novo e non per le ristrutturazioni, mentre la detrazione del 36% ai fini IRPEF è invece solamente per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 31 legge 457/78, tra i quali non è ricompresa la costruzione ex novo.

OGGETTO: Trattamento tributario ai fini I.V.A. delle prestazioni di servizi effettuate da un professionista per uso personale (C.D. autoconsumo).

OMISSIS

Ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. 633/72 le prestazioni di servizi effettuate per uso personale dai soggetti di cui all'art. 5 (esercenti arti e professioni) non sono soggette ad I.V.A..

OGGETTO: *Obblighi tributari per i Presidenti dei Consorzi obbligatori.*

OMISSIS

Il gruppo di lavoro in merito al primo punto concorda nel ritenere che i Presidenti dei Consorzi obbligatori sono sottoposti alla disciplina fiscale dei rapporti di collaborazioni coordinate e continuative. La circolare n. 67 del Ministero delle finanze del 6 luglio 2001 ripartisce tali rapporti in due grandi categorie: la prima ricomprende i cosiddetti "rapporti di collaborazione tipici" tra i quali vengono ricompresi gli uffici di amministratore di associazione e altri enti; la seconda i rapporti di collaborazione "non tipizzati", individuati sulla base di criteri di carattere oggettivo quali la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione cioè l'inserimento nell'organizzazione economica del committente, fermo restando che l'attività venga svolta senza vincolo di subordinazione né di impiego di mezzi organizzati e con una retribuzione periodica prestabilita. In base a tale definizione dettata dalla circolare del Ministero si può ragionevolmente inserire la figura del Presidente del Consorzio obbligatorio tra quelle sopra descritte. Quindi in considerazione dei chiarimenti che il Ministero ha fornito nel corso del 2001 si rammenta che il rapporto di lavoro instauratosi tra Presidente e il consorzio stesso deve essere ricompreso nella disciplina vigente sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tale disciplina ha subito una radicale modificazione con il collegato alla legge finanziaria 2001 n. 342/2000 nella quale tali redditi di collaborazione vengono assimilati ai redditi da lavoro dipendente. Il regime fiscale di riferimento dal 1° gennaio 2001 è quello previsto dall'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. 917/86 (e non più quello riferito all'art. 49, comma 2 lettera a) dello stesso D.P.R. dove tali redditi venivano assimilati a quelli da lavoro autonomo e quindi assoggettati a ritenuta d'acconto del 20%). In considerazione di tale modifica i Consorzi devono ottemperare ad alcuni obblighi propri dei datori di lavoro come sostituti d'imposta, tra i quali si segnalano:

- l'obbligo di rilascio del Cud entro il 28 febbraio dell'anno seguente a quello cui sono stati corrisposti i compensi;
- l'obbligo dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio qualora il presidente richieda tale adempimento;
- la predisposizione della certificazione dei compensi (anche se non deve soddisfare requisiti ben identificati come quelli previsti per i lavoratori dipendenti in materia di busta paga).

Per ciò che riguarda il principio di tassazione vale, analogamente a quanto previsto in materia di lavoro dipendente, il principio di cassa e dal 1° gennaio 2002 il cosiddetto criterio di cassa allargato, in base al quale sono considerati redditi del 2001, le somme percepite entro il 12 gennaio 2002.

Per ciò che riguarda gli aspetti previdenziali e assicurativi non cambia nulla, i

Presidenti devono quindi continuare a corrispondere il contributo INPS alla gestione separata e pagare l'INAIL nel caso sussista l'obbligo di iscrizione. Alla tassazione dei compensi inoltre si applicano le regole in materia di lavoro dipendente. Pertanto per ogni periodo di paga si dovrà applicare la ritenuta IRPEF corrispondente allo scaglione che comprende la somma pagata, rapportato al periodo di paga stesso.

In relazione alla qualificazione fiscale dei compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa resa da soggetti esercenti un'attività di lavoro autonomo la circolare n. 105 del 12 dicembre 2001 chiarisce:

"Soltanto in via di eccezione, quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all'attività professionale. La disposizione in esame (l'art. 47, comma 1, lettera c-bis del D.P.R. 917/86 - ndr) ha quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riviste ecc. partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. ... (OMISSIS) Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, l'amministrazione o la gestione di aziende, appare ragionevole ritenere che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di amministrazione di società o enti vadano ricondotti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo. L'attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell'ambito delle norme di disciplina dell'ordinamento professionale, il professionista svolga l'incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale".

OGGETTO: *Obblighi tributari per i Presidenti dei Consorzi obbligatori: computo dei rimborsi spesa.*

OMISSIS

Le prestazioni dei Presidenti dei Consorzi sono assimilate a norma di legge alle prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, tali prestazioni dal gennaio 2001 sono regolate dall'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. 917/1986. A completamento di quanto già espresso con precedente nota⁽¹⁾ si precisa che per quanto riguarda i rimborsi spesa dei Presidenti dei Consorzi che vengono retribuiti come collaboratori coordinati e continuativi, all'art. 41, comma 1 del D.P.R. 917/1986 si definisce il reddito di lavoro dipendente come costituito da "tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Il successivo comma 5 del sopra citato articolo precisa che l'indennità percepita per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 90.000 lire al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Ed inoltre che le indennità o i rimborsi spesa per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi spesa di trasporto comprovati con documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

In merito alle modalità di pagamento si richiama quanto stabilito nella D.G.R. n. 550/1999 per cui l'erogazione del contributo per far fronte ai costi di gestione del consorzio obbligatorio viene effettuata secondo i tempi e i modi stabiliti dall'art. 10 della D.G.R. 5180/1998 in relazione agli stati di avanzamento dei lavori previsti dallo stesso art. 10. Le erogazioni delle rate di tale contributo successive alla prima vengono effettuate previa presentazione da parte del Presidente pro-tempore del Consorzio della contabilità delle spese sostenute a copertura degli importi precedentemente erogati, debitamente approvata dall'assemblea dei consorziati. Si evidenzia, quindi, che anche l'eventuale compenso dei Presidenti dei Consorzi, rientrante tra tali spese, deve essere soggetto all'approvazione dell'assemblea dei consorziati.

(1) Si veda il parere riportato al n. 17.10

OGGETTO: *Assimilazione della figura dei Presidenti dei consorzi a quella degli amministratori di società ed enti nel caso in cui il reddito derivante dall'esercizio di tale attività debba ricondursi alla disciplina relativa ai redditi di lavoro autonomo svolto da soggetti la cui attività professionale presuma conoscenze tecniche in qualche modo correlate alla gestione di tali enti (ingegneri, geometri, avvocati).*

OMISSIS

Premesso che la figura del presidente del consorzio obbligatorio per la ricostruzione è a tutti gli effetti, equiparabile a quella dell'amministratore di "società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica" cui fa riferimento l'art. 47 TUIR citato in premessa, al fine di stabilirne il corretto trattamento tributario dei compensi da questi percepiti occorre ancora stabilire se l'attività svolta sia "oggettivamente connessa alle mansioni tipiche" della professione svolta da ingegneri, avvocati e geometri. A tale proposito occorre precisare che a seguito degli eventi sismici che hanno interessato l'Umbria negli anni 1997 e 1998, l'art. 3, comma 5, della legge 30.03.1998, n. 61, ha previsto per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, la costituzione di Consorzi obbligatori tra i proprietari degli immobili danneggiati oggetto del programma di recupero.

Con deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria, 16.12.1998, n. 6383, in esecuzione dell'art. 7, comma 2, della L.R. 12.08.1998 n. 30, è stato approvato lo schema di atto costitutivo-statuto di Consorzio obbligatorio, il cui testo è stato successivamente modificato con deliberazione della Giunta regionale 26.07.2000, n. 862.

Le funzioni principali del Presidente sono indicate agli artt. 6, 7 e 10 bis dello Statuto, in base ai quali, il Presidente ha la gestione del contributo erogato e di tutte le somme conferite dai singoli consorziati per il pagamento degli oneri di propria spettanza legati alla ricostruzione, deve numerare e conservare la documentazione relativa alle operazioni attive e passive effettuate, sottoscrivere il contratto per l'esecuzione dei lavori contabili, compilare annualmente e presentare all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto finanziario.

Dalla natura delle funzioni attribuite dallo Statuto al Presidente del Consorzio, non pare alla scrivente che sia ravvisabile in alcun modo una connessione oggettiva con l'attività svolta da professionisti diversi da ragionieri o dottori commercialisti, con la conseguenza che ove tali funzioni siano svolte, come nella fattispecie oggetto del presente interpello, da ingegneri, avvocati o geometri, i compensi relativi a tale attività, dovranno essere assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 47, lettera c bis) del TUIR più volte citato, per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

OGGETTO: *D.G.R. n. 485/02. Sospensione dei lavori appaltati. Indennizzo all'impresa non soggetto all'obbligo di fatturazione.*

OMISSIS

Con la risoluzione n. 54 del 24.4.2001 l'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento in precedenza espresso dal Ministero delle Finanze, ha affermato che per l'individuazione della natura del contributo e della sua rilevanza ai fini IVA occorre preliminarmente stabilire se "la concessione di un contributo ad un soggetto d'imposta concretizzi una erogazione di denaro, come tale esclusa, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del DPR 26.10.1973 n. 633, dalla sfera impositiva dell' IVA, ovvero costituisca il corrispettivo di una cessione di beni o di una prescrizione di servizi, così come previsto dall'art. 2, primo comma, e dall'art. 3, primo comma, del citato DPR n. 633 del 1972".

Nel caso prospettato, perché il contributo possa ritenersi rilevante ai fini IVA, occorre dunque che tra l'indennizzo previsto dalla Regione ed erogato dai Comuni interessati e l'attività svolta dalle imprese destinatarie dell'indennizzo stesso vi sia un nesso sinallagmatico, che cioè si sia in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazione corrispettive, in cui il contributo venga erogato a fronte di un'obbligazione di fare, non fare, dare o permettere.

Ma dal tenore dell'ordinanza 3168/2002 del Ministero dell'Interno istitutiva dell'indennizzo risulta evidente la totale mancanza di nesso sinallagmatico tra l'indennizzo stanziato dalla Regione ed erogato dai singoli Comuni interessati e le prestazioni rese dalle imprese disponibili ad ultimare i lavori sospesi per effetto dell'apposizione del vincolo ex D.Lgs. 490/99.

Nei confronti di tali imprese, infatti, l'indennizzo si configura come un contributo a fondo perduto avente natura risarcitoria del danno causato dalla sospensione per legge dei lavori, erogato per la finalità, di carattere generale, di incentivare e sostenere l'attività di ricostruzione post-sisma.

Da tali considerazioni discende che il contributo in esame, non costituendo il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi effettuate nell'esercizio di impresa o di arti e professioni (secondo la definizione dell'operazione imponibile contenuta nell'art. 1 del D.PR 633/72) non è soggetto all'obbligo di fatturazione, previsto dall'art. 21 per le sole operazioni imponibili.

OGGETTO: *Applicabilità del disposto dell'articolo 12 della legge 449 del 27 dicembre 1997 agli importi relativi ad I.V.A., ricompresi nei contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668/97 e della legge n. 61/98.*

OMISSIS

Il citato gruppo di lavoro ha ritenuto che può escludersi, per il caso di contributo pari all'intero costo dell'intervento, l'applicabilità dell'articolo 12 della legge n. 449/97, e ciò sia per ragioni teleologiche al fine di evitare una duplicazione dei benefici (il contributo, peraltro, è dato al lordo dell'I.V.A., ossia comprensivo di I.V.A.), sia in virtù del testuale disposto dell'ultimo comma dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668/97 che prevede che il contributo "costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati".

Per il caso del contributo di valore inferiore al costo dell'intervento, può invece concludersi nel senso dell'applicabilità dell'articolo 12, della citata legge n. 449/97 sulla parte di I.V.A. rimasta effettivamente a carico del proprietario.

OGGETTO: *Possibilità di cumulo della detrazione IRPEF al 36% nel caso in cui i contribuenti abbiano beneficiato del rimborso totale dell'I.V.A. come previsto all'art. 12 della legge finanziaria del 1997, n. 449 successivamente disciplinata dal decreto ministeriale n. 499 del 28 settembre 1999.*

OMISSIS

Richiamate le circolari 57E/98 e 121/98 del Ministero delle Finanze, la detrazione IRPEF del 36% è cumulabile con il beneficio di cui all'art. 12 della legge 449/97 e pertanto la suddetta detrazione può essere calcolata sull'intero importo comprensivo di I.V.A., ancorchè quest'ultima sia rimborsabile ex art. 12 legge 449/97. Nell'ipotesi in cui le spese sostenute siano state interamente o parzialmente oggetto del contributo per la ricostruzione, si precisa che i contributi o le sovvenzioni erogate (diverse da quelle di cui all'art. 12, comma 3 della legge 449/97) devono essere interamente sottratte dalle spese, prima di effettuare la detrazione. Se invece i contributi vengono erogate in un periodo di imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, le somme così erogate dovranno essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera n-bis del Testo Unico delle Imposte, D.P.R. 917/86.

OGGETTO: *Sisma 1997. Esecuzione anticipata dei lavori di ricostruzione – Possibilità di usufruire del contributo di cui all’art. 12 della legge n. 449/97.*

OMISSIS

Nell’ipotesi di esecuzione anticipata dei lavori, non essendo ancora stato finanziato l’intervento di cui alla D.G.R. n. 5180/1998 e quindi rilasciata la relativa concessione contributiva, il comune non può calcolare il contributo di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 449/97 secondo le modalità indicate alle lettere a), b) e c), del comma 1, dell’articolo 1, del D.M. n. 499/98.

Lo stesso Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso una nota inviatagli dal Segretariato Generale Ufficio di Bilancio e Ragioneria, prot. n. 0018284 del 28.05.2002, riguardante la compilazione dei modelli e dei prospetti trasmessi dai Comuni nei rendiconti IVA di cui si riporta il seguente stralcio:

“... si ritiene opportuno che codesto Dipartimento fornisca precisazioni con apposita lettera circolare affinché sia trasmessa la documentazione prescritta agli artt 3 e 4 del decreto regolamentare del 28.09.98, n. 499, debitamente sottoscritta dal responsabile del competente servizio comunale, unitamente ad un rendiconto riepilogativo e una lettera di accompagnamento dal quale risulti la chiara illustrazione della somma che si chiede di erogare a titolo di contributo e eventuali particolari questioni che non trovano evidenza nel prospetto stesso Tale elaborato, utile allo scrivente ai fini del riscontro della somma da versare, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) *Per i soggetti beneficiari del contributo di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 449/97:*
- *l’ammontare dell’IVA effettivamente sostenuta;*
 - *l’importo di IVA inserito nel contributo di cui all’ordinanza n. 2668/97 e alla legge n. 61/98;*
 - *l’ammontare di IVA eccedente che si provvede a rimborsare ai sensi del decreto n. 499/98.*
- b) *Per i soggetti beneficiari del contributo di cui all’art. 12, comma 3 della legge n. 449/97:*
- *l’ammontare dell’IVA effettivamente sostenuta risultante dalle fatture con l’indicazione della percentuale dell’aliquota applicata;*
 - *l’importo del contributo IVA da liquidare.”.*

Si ritiene comunque che i soggetti danneggiati che abbiano eseguito dei lavori di ristrutturazione in anticipazione possano richiedere il contributo sull’IVA previsto al comma 3 dell’art. 12 della L. 27.12.1997, n. 449 seguendo le modalità previste all’art. 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1998, n. 499.

OMISSIS

OGGETTO: *Ordinanza n. 61/97. Erogazione del saldo. Obbligo della presentazione del D.U.R.C., delle fatture quietanzate nonché del certificato di regolare esecuzione.*

OMISSIS

Con riferimento all'oggetto si fa presente quanto segue:

- l'ordinanza commissariale n. 96 del 20 aprile 1999 introduce il punto 7) del comma 2 bis, art. 9, O.C. n. 61/97, il quale dispone che l'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, tra gli altri, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici dei lavori, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi previdenziali e assicurativi dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e alla Cassa edile. Nel caso di interventi su edifici privati, il DURC deve riferirsi alla totalità dell'imponibile dei lavori eseguiti nel cantiere, ancorchè di importo complessivamente superiore al contributo concesso;
- le fatture quietanzate devono coprire almeno l'ammontare del contributo concesso, seppure è necessario produrre comunque le stesse, anche non quietanzate, per l'intero importo dei lavori eseguiti (art. 9, comma 2 bis, O.C. n. 61/97);
- il certificato di regolare esecuzione è valido anche se non è controfirmato dall'impresa esecutrice dei lavori, in quanto deve essere emesso dal direttore dei lavori. E' consigliabile comunque completare il procedimento amministrativo, regolarizzando tale atto con la firma dell'impresa per presa visione (art. 28. L. 109/1994 e art. 208, D.P.R. n. 554/1999).

OGGETTO: *Certificazione della regolarità contributiva per le imprese individuali che non si avvalgono di personale dipendente.*

OMISSIS

“Le ditte individuali che non si avvalgono di personale dipendente sono comunque tenute ai versamenti contributivi presso INAIL e INPS (trimestrali e non annuali) e pertanto l’importanza del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS – INAIL – Cassa edile per tali fattispecie non è affatto minore delle altre.”

OGGETTO: Imposta di bollo. Applicazione della normativa ordinaria.

OMISSIS

Il gruppo di lavoro ha ritenuto che in assenza di precise disposizioni legislative si debba applicare la normativa ordinaria pertanto i documenti necessari per corredare la domanda inoltrata per la concessione dei benefici agli aventi diritto, dovranno essere in bollo quando è già previsto l'assolvimento di tale taxa e potranno essere in carta semplice quando le attuali norme già ne prevedono l'esenzione.

OGGETTO: *Modalità di prova della strumentalità degli immobili ai fini delle concessioni contributive.*

OMISSIS

Nel caso di società di capitali o in nome collettivo i beni strumentali all'impresa devono essere indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in regime di contabilità semplificata (c.f.r. artt.: nn. 40 e 77 D.P.R. n. 917/1986). Le scritture contabili, quindi, costituiscono documento valido ai fini fiscali e ai fini delle concessioni contributive tranne il caso in cui l'imprenditore si sia avvalso delle agevolazioni (previste da diverse disposizioni legislative) per estromettere i beni strumentali dal patrimonio d'impresa, al fine di evitare il pagamento di imposte su possibili plusvalenze in caso di cessione o al momento della cessazione dell'attività.

Nel caso, quindi, delle opere di riparazione del danno e di miglioramento sismico di un bene strumentale all'impresa il calcolo del contributo è considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto recuperabile dall'azienda ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998.

Se i beni oggetto di indagine appartengono a coltivatori diretti si deve far riferimento al concetto di costruzione rurale di cui all'art. 9, commi 3 e seg., del D.L. n. 557/93, contrapposto a quello di immobile produttivo di reddito da fabbricati. Infatti nel caso di attività agricole di cui all'art. 29 del D.P.R. 917/86 deve essere riconosciuta la caratteristica di ruralità ai fabbricati strumentali.

Le disposizioni di cui al richiamato art. 9 D.L. 557/1993 hanno tacitamente abrogato l'art. 29 del D.P.R. 917/1986.

Nel concreto si dovrà verificare, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali che sussistano le seguenti condizioni previste dal D.L. 557/1993:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o da altro diritto reale o da affittuario del terreno o da altre situazioni specificamente previste;
- l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a tempo indeterminato od assunti a tempo determinato ma per non meno di cento giornate;
- il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3000

se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura;

- il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani tale proporzione è ridotta dal 50% al 25%. Per coloro che non presentano dichiarazione IVA il volume d'affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione;
- che il fabbricato non sia, comunque riconducibile alle categorie catastali A/1 od A/8 ovvero non possa essere definita abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 (Lavori Pubblici).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 si considera rurale anche il fabbricato non insistente sul terreno oggetto di conduzione, purchè sia comunque ad esso asservito e solo se terreno e fabbricato siano ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

Quindi come dato oggettivo ai fini dell'accertamento della strumentalità dei beni nelle attività agricole si può considerare o il certificato di accatastamento rurale dell'immobile oppure si dovrà procedere ad un accertamento di fatto della presunta strumentalità.

OGGETTO: *Obbligo di corrispondere l'imposta di registro anche nel caso di sublocazione dell'immobile da parte del comune conduttore, al nucleo familiare da quest'ultimo individuato.*

OMISSIS

Non esistono al momento agevolazioni che consentano di evitare l'assoggettamento a tassazione di entrambi i contratti. Anche nel caso in cui il contratto d'affitto fosse sottoscritto direttamente tra il proprietario e il nucleo familiare e il comune offrisse garanzie patrimoniali per il rispetto dell'accordo, sarebbe dovuta l'imposta di registro oltre che sulla locazione anche sulla garanzia.

OGGETTO: Finanziamenti U.E.. Applicazione della disciplina comunitaria.

OMISSIS

In proposito il gruppo di lavoro, all'unanimità, ha ritenuto che nel caso in cui i benefici per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili danneggiati, derivino dalla riprogrammazione delle risorse della U.E., come previsto dell'art. 15, comma 3, lettera a) della legge 30 marzo 1998, n. 61, le procedure e i vincoli da seguire saranno quelli della disciplina comunitaria.

OGGETTO: Destinazione vincolata dei contributi per la ricostruzione. Illegittimità a trattenere la somma erogata da parte di un istituto bancario.

OMISSIS

In relazione al quesito concernente la legittimità di trattenere la somma erogata ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/1997 da parte di un Istituto bancario, si ribadisce che gli importi relativi ai contributi per la ricostruzione hanno destinazione vincolata e, conseguentemente, non possono essere distratti a favore di creditori del proprietario danneggiato, ancorchè vantino un titolo certo ed eseguibile.

OGGETTO: L.R. n. 30/98 – Cessione di credito effettuata dal beneficiario del contributo alla banca anticipatrice.

OMISSIS

In via generale ai sensi dell'art. 1260 c.c. e s.s. è ammissibile la cessione del credito che consente al creditore di modificare il rapporto obbligatorio, sostituendo a sé un soggetto terzo ed estraneo all'originario rapporto instaurato con il debitore.

La cessione, come nel caso in esame, può avvenire solvendi causa in base allo schema previsto dall'art. 1198 c.c. che prevede proprio la cessione di un credito in luogo dell'adempimento, ove l'effetto estintivo del debito non deriva dall'accordo delle parti ma dal conseguimento della prestazione.

Secondo l'opinione dominante ci si trova di fronte ad una cessione del credito ma in deroga alla disciplina prevista dall'art. 1267 c.c. a proposito della garanzia della solvenza del debitore, tale cessione è fatta pro solvendo, ovvero il cedente risponde della solvibilità del debitore ceduto.

In particolare per il perfezionamento della cessione dei crediti vantati verso la P.A., secondo la giurisprudenza, non occorre che la stessa vi aderisca secondo formule prestabilite, ma basta che ad essa sia data notizia in forma idonea perché possa prenderne atto al fine di disporre le relative variazioni degli ordini di pagamento. Però tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, infatti la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa nel senso che a norma dell'art. 69, c. 3, r.d. 18.11.1923 n. 2440, la notificazione alla P.A. della cessione di un credito del privato nei confronti della stessa, in tanto è produttiva di effetti, in quanto la cessione sia stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, per quest'ultima intendendosi quella effettuata ad opera di notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le forme di cui all'art. 2703 c.c. (Cass. civ. sez. III, 24.1.2002, n. 844).

Si richiama infine l'art. 1265, c.1, c.c. per il quale *“se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorchè essa sia di data posteriore”*.

OGGETTO: *Pignorabilità del contributo per la ricostruzione, esclusivamente nel caso in cui il credito del privato risulti maturato a seguito di lavori effettivamente eseguiti.*

OMISSIS

Il Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n. 10/2001 al fine di risolvere le problematiche giuridico-amministrative in materia di ricostruzione post-sisma nella seduta del 27 giugno 2001, ha affermato che *“il contributo per la ricostruzione può essere pignorato, esclusivamente, nei casi e nella misura in cui il credito del privato risulti maturato a seguito di lavori effettivamente eseguiti”*.

Si rammenta, in generale, che il Comune deve rappresentare al giudice competente eventuali impedimenti alla liquidazione del credito derivanti dalla normativa sulla ricostruzione. Si pensi al pignoramento del contributo, in assenza di D.U.R.C. positivo.

Infatti l'art. 457 del codice di procedura civile dispone quanto segue: *“Con dichiarazione all'udienza il terzo...deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento...”*.

Il soggetto terzo è il Comune che ha l'obbligo di informare il giudice in merito alla sussistenza dei presupposti rilevanti per la quantificazione e liquidazione del contributo.

Una volta adempiuto a quanto prescritto dal citato articolo 457, il Comune, potrà adeguarsi alle determinazioni dell'Autorità giudiziaria favorevoli al pignoramento, nei casi in cui i lavori sono stati eseguiti e quindi il contributo è stato utilizzato per la destinazione prevista dalla legge.

OGGETTO: *Ammissibilità della richiesta di liquidazione del contributo per la ricostruzione da parte del curatore fallimentare.*

La legge fallimentare – R.D. 16.3.1942 n. 267 – all’articolo 44, dispone quanto segue: “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 1998 ha precisato che “come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel sistema della legge fallimentare l’inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento si ricollega al principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della procedura fallimentare. Principio finalizzato nella sua assolutezza ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori. L’irrilevanza, agli effetti dell’inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell’assolutezza del suddetto principio, trova, dunque, giustificazione nell’esigenza di tutela della massa dei creditori”.

Pertanto appare in generale corretta la richiesta inoltrata dal curatore fallimentare di voler subentrare nella posizione giuridica del fallito al fine di riscuotere il credito di cui questi è titolare.

Gli eventuali pagamenti effettuati dal Comune a soggetti terzi rispetto al curatore, ai sensi del citato articolo 44 della legge fall., sarebbero, infatti, inefficaci rispetto ai creditori del fallito.

OGGETTO: Erogazione del saldo finale del contributo per la ricostruzione al curatore fallimentare – Verifica dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 5180/1998.

In riscontro alla Vostra ulteriore nota sulla materia di cui all'oggetto, si precisa che il credito vantato dal curatore fallimentare nei confronti del Comune può essere liquidato, allorchè sussistano i requisiti previsti, ai fini della liquidazione del saldo del contributo, dalla D.G.R. n. 5180/1998, come integrata recentemente dalla deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2003, n. 2031 avente ad oggetto "Definizione pratiche in assenza di Fatture".

Tali requisiti mirano da un lato a garantire la corretta destinazione del contributo pubblico erogato e dall'altro a rifondere il privato di una parte delle spese regolarmente ed effettivamente sostenute.

In assenza dei predetti presupposti sostanziali, secondo la normativa regionale, il contributo pubblico non dovrebbe configurarsi quale credito esigibile.

OMISSIS